



Comune di Ripatransone

Provincia di Ascoli Piceno

TRASMESSA ALL'ALBO
il 15.07.2020
Prot.N. 5609

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 15 del 01-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2020. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO.

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di luglio alle ore 19:30, nella Civica residenza del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

LUCCIARINI DE VINCENZI ALESSANDRO	P	CICCHI DALILA	P
RICCI ALESSANDRO	A	CARDARELLI SANDRO	P
PEROZZI LEONARDO	P	DE ANGELIS ANTONIO	P
FRATICELLI STEFANO	P	CAPOCASA ROBERTA	P
BRUNI STEFANIA	P	VITALE LUCA	P
IACONI LUCA	P	PIERANTOZZI GIADA	P
NESPECA VALTER	P		

Assegnati n. 13, in carica n.13, assenti n. 1, presenti n. 12.

- Presiede **CICCHI DALILA** in qualità di PRESIDENTE
- Partecipa il Segretario comunale **DOTT. GRELLI PIERLUIGI**.
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:
IACONI LUCA
NESPECA VALTER
VITALE LUCA

Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull'argomento in oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell'Ufficio RAGIONERIA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n. 267/2000, i rispettivi pareri sotto riportati;

Udita la relazione dell'assessore Perozzi

Udito il Consigliere Pierantozzi che propone un avviso tipo buoni per scontare la TARI per le utenze domestiche. *"Ci sono famiglie che non fanno la differenziata"*

Udito il Consigliere assessore Ricci: *"Non abbiamo strumenti per controllare, abbiamo comunque una percentuale alta di differenziata".*

Udito il Consigliere De Angelis: *"Abbiamo chiesto di togliere la TARI per le ditte che hanno chiuso per COVID. Ci voleva un pensiero, anche una delibera di indirizzo."*

Premesso:

- che con i commi dal **639 al 731 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013** è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che tra le sue componenti contiene la ***"TARI", tributo sui servizi destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti***, (all'articolo 1, **commi da 639 a 703** della legge 27 dicembre 2013, n. 147), la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, per le componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- che secondo quanto previsto dal **comma 683**, *"... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;
- che il piano finanziario deve assicurare, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, **ai sensi del comma 654** della norma sopra richiamata a mente del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;

Riepilogate di seguito le principali caratteristiche sotto il profilo tributario:

- ✓ il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- ✓ sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- ✓ l'imposizione tributaria ai fini TARI riguarda tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
- ✓ la base imponibile viene determinata considerando la "superficie calpestabile", escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";*
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
 - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

Richiamate altresì,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento*

del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la **Deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA** recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati";
- la **Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA**, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la **Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA**, rubricata "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Ripatransone, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato **A.T.A. Rifiuti – ATO 5 Ascoli Piceno – P.zza Simonetti, 34;**

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un'ampia ed articolata decretazione d'urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l'anno 2020;

Richiamati i provvedimenti adottati nel periodo emergenziale covid-19:

- il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020

relativo alle "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6..." con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto legge 19 maggio, 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSTATATO che a seguito della citata delibera ARERA n. 443/2019, si è delineato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) avente lo scopo di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI sull'intero territorio nazionale;

RISCONTRATI i segg. elementi di novità:

- ✓ bollette emesse secondo le indicazioni riportate nella delibera ARERA n.444/2019, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- ✓ metodo già da applicare per le tariffe TARI dell'anno 2020;
- ✓ tariffa TARI determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- ✓ commisurazione delle tariffe nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/1999 e secondo gli usi e le tipologie delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1 della citata Legge n.147/2013;

- **Rilevato** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

→ **Verificato** che il successivo **comma 652** consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, inoltre che a seguito del DL 34/2020 è stata rinviata al 31 luglio la scadenza per deliberare su IMU e TARI;

Dato atto INOLTRE che l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto quanto segue:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione

ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.";

Ritenuto, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 anche al fine di mantenere, in termini assoluti, l'invarianza della pressione tributaria, di applicare per l'anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 15 del 29/05/2019;

Richiamata la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte "Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

Rilevato che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della/ sospensione delle relative attività;

Preso atto che l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), nella predetta delibera n. 158/2020 ha fissato le seguenti linee d'indirizzo per le riduzioni della TARI alle imprese e famiglie colpite dalla crisi relativa all'emergenza epidemiologica:

1. utenze non domestiche che sono state obbligate alla sospensione dell'attività dai DPCM succedutisi in questa fase emergenziale: i Comuni devono applicare lo «sconto» alla quota variabile della tariffa, quella (più importante) che in teoria misura l'utilizzo del servizio in base al principio «chi inquina paga» (la quota fissa remunera i costi generali come l'impiantistica o lo spazzamento) stabilendo che, per ciascuna delle attività economiche, "l'ente territorialmente competente provvede a individuare i giorni di chiusura sulla base dei quali applicare il fattore di correzione" ovvero lo sconto proporzionale alla chiusura;
2. utenze non domestiche che hanno chiuso spontaneamente l'attività, magari perché in grado di assicurare lo smart-working ai dipendenti: in questo caso Arera stabilisce che i Comuni possono decidere se prevedere o meno agevolazioni commisurandone l'entità ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel periodo di chiusura resi noti dagli utenti mediante idonea documentazione;
3. utenze domestiche mediante una sorta di Tari sociale: anche in questo caso Arera stabilisce che si tratta di un'opzione e non di un obbligo per i Comuni, che potranno applicare la tariffa leggera alle famiglie in difficoltà economica suggerendo quali requisiti applicabili quelli previsti per i bonus sociali di acqua ed elettricità;

Considerato che la predetta delibera Arera non chiarisce come vadano trattate tali agevolazioni a livello di copertura finanziaria ma che, a tal proposito, giunge in soccorso la nota dell'IFEL del 24 aprile 2020 che classifica tali agevolazioni quali riduzioni "atipiche" e che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno, demandare alla Giunta Comunale, una volta chiarito lo scenario normativo ed una volta verificate sia l'eventuale esistenza di risorse erariali trasferite che l'effettiva consistenza finanziaria, la previsione di ulteriori forme di agevolazione connesse all'emergenza coronavirus;

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate negli allegati "A" e "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Richiamati a tal proposito i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune a cura è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

Appurato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stato esternalizzato a PicenAmbiente S.P.A., in forza contratto di servizio rep. 918/2018;

Ravvisata la necessità di stabilire con il presente atto deliberativo anche le scadenze TARI e le modalità di versamento secondo le disposizioni del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

Dato atto che questa Amministrazione intende fissare in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2020, con le seguenti scadenze:

- **PRIMA RATA:** scadenza 31 Luglio 2020, pari al 33,33% del gettito derivante dal Piano Finanziario TARI 2019;
- **SECONDA RATA:** scadenza 30 Settembre 2020, pari al 33,33% del gettito derivante dal Piano Finanziario TARI 2019;
- **TERZA RATA:** scadenza 30 Novembre 2020, dovuta a titolo di saldo TARI 2020, scomputando quanto già caricato ai contribuenti con le prime due rate in acconto;

Viste le ulteriori norme in materia:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data*

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;*
- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.*
- l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al prossimo 31 luglio 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il DUP-DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 10.06.2020, dichiarata immediatamente eseguibile e sottoposto all'approvazione del Consiglio nell'odierna seduta;

VISTO lo schema Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10.06.2020, dichiarata immediatamente eseguibile e sottoposto all'approvazione del Consiglio nell'odierna seduta;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs n. 267/18.08.2000;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti n.13

Astenuti n./

Favorevoli n.9

Contrari n.4 (De Angelis, Capocasa, Vitale, Pierantozzi)

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare** gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. **di approvare** per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 15 del 29/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, "Cura Italia", convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 2019, e quindi in deroga all'art. 1 commi 654 e 683 della Legge n.147/2013;
4. **di provvedere** entro il 31 dicembre 2020, sempre ai sensi della disciplina menzionata al punto precedente, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
5. di dare atto che le approvate tariffe TARI 2020, suddivise per utenze domestiche ed utenze non domestiche, sono analiticamente riportate agli allegati "A" e "B" del presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
6. di definire per l'anno 2020 in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI), con le seguenti scadenze:
 - **PRIMA RATA:** scadenza 31 Luglio 2020, pari al 33,33% del gettito derivante dal Piano Finanziario TARI 2019;
 - **SECONDA RATA:** scadenza 30 Settembre 2020, pari al 33,33% del gettito derivante dal Piano Finanziario TARI 2019;
 - **TERZA RATA:** scadenza 30 Novembre 2020, dovuta a titolo di saldo TARI 2020, scomputando quanto già caricato ai contribuenti con le prime due rate in acconto;
7. di dare atto che sulle rate di acconto e saldo verrà addebitata la quota provinciale a titolo di tariffa ambientale (Tefa) pari al 5%;

8. di stabilire che il tributo Tari per l'anno 2020 è versato al Comune di Ripatransone mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24);
9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Inoltre il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

<i>Presenti</i>	<i>n.13</i>
<i>Astenuti</i>	<i>n./</i>
<i>Favorevoli</i>	<i>n.9</i>
<i>Contrari</i>	<i>n.4 (De Angelis, Capocasa, Vitale, Pierantozzi)</i>

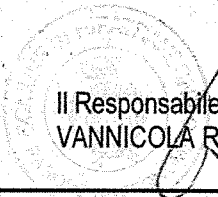
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di Area esprimono, i seguenti pareri:

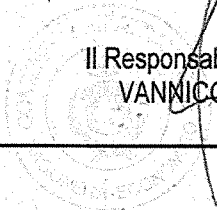
Si esprime in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:
Favorevole

Ripatransone, lì 24-06-2020


Il Responsabile dell'Area Interessata
VANNICOLA ROBERTA

Si esprime in ordine alla regolarità tecnica il seguente parere:
Favorevole

Ripatransone, lì 24-06-2020


Il Responsabile dell'Area Interessata
VANNICOLA ROBERTA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
CICCHI DALILA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRELLI PIERLUIGI



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

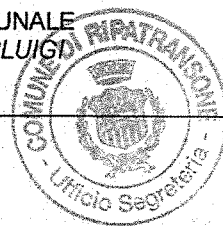
Prot. N. 5609

Il 15.07.2020

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgvo 8 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Ente per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, 15.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRELLI PIERLUIGI



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

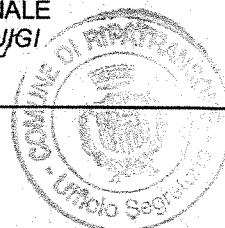
ATTESTA

che la presente deliberazione diventa esecutiva

- il 01-07-2020 perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.leg.vo n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, 15.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRELLI PIERLUIGI



Allegato C) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 29/03/2019

**COMUNE DI.RIPATRANSONE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019**

UTENZE DOMESTICHE

nr. Componenti	TARIFFE 2019	
	Fisso €/mq	Variabile €
1	0,47	50,31
2	0,51	117,39
3	0,56	150,93
4	0,60	184,47
5	0,64	245,68
6 o più	0,67	285,08

ALLEGATO "D"

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE		TARIFFE 2019 BILANCIO		
		QUOTA FISSA €/mq	QUOTA VARIABILE €/mq	TARIFFA TOTALE €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,47	€ 0,71	€ 1,18
2	Cinematografi e teatri	€ 0,43	€ 0,65	€ 1,08
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,47	€ 0,72	€ 1,19
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,81	€ 1,22	€ 2,03
5	Stabilimenti balneari	€ 0,49	€ 0,74	€ 1,23
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,36	€ 0,54	€ 0,90
7	Alberghi con ristorante	€ 1,18	€ 1,78	€ 2,96
8	Alberghi senza ristorante	€ 0,93	€ 1,40	€ 2,33
9	Case di cura e riposo	€ 0,97	€ 1,47	€ 2,44
10	Ospedale	€ 0,90	€ 1,35	€ 2,25
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,06	€ 1,60	€ 2,66
12	Banche ed istituti di credito	€ 0,56	€ 0,84	€ 1,40
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,01	€ 1,52	€ 2,53
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,05	€ 1,59	€ 2,64
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,79	€ 1,19	€ 1,98
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,18	€ 1,78	€ 2,96
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,07	€ 1,61	€ 2,68
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,81	€ 1,22	€ 2,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,95	€ 1,44	€ 2,39
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,32	€ 0,53	€ 0,85
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,47	€ 0,72	€ 1,19
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 3,56	€ 5,37	€ 8,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 2,92	€ 4,41	€ 7,33
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,68	€ 4,04	€ 6,72
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,63	€ 2,46	€ 4,09
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,63	€ 2,46	€ 4,09
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 4,63	€ 6,98	€ 11,61
28	Ipermercati di generi misti	€ 1,61	€ 2,42	€ 4,03
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 3,81	€ 5,74	€ 9,55
30	Discoteche, night-club	€ 0,81	€ 1,22	€ 2,030